

Relazione sul Governo Societario al 31/12/2023
ex art. 6 e 14 del D.Lgs. n. 175/2016

(Predisposta secondo le indicazioni sul programma di valutazione del rischio di crisi aziendale fornite dal M.E.F. nel 2021 e in aderenza a quanto previsto dall'art. 2086 cc e dal Codice della Crisi)

INDICE DEL DOCUMENTO

1. PREMESSA.....	3
1.1 LA SOCIETA'	3
2. DEFINIZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE	5
3. II PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE	6
A. Adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili	7
B. Strumenti di gestione e controllo per la previsione tempestiva dell'emersione della crisi di impresa e per l'allerta interna e loro applicazione.....	7
3.1. ANALISI DEI RISCHI DI CRISI DI IMPRESA.....	11
3.2. DETERMINAZIONE DELLE SOGLIE DI ALLARME.....	13
4. RELAZIONE SULL'ADEGUATEZZA DEGLI ASSETTI, SUL MONITORAGGIO ANNUALE DEI PROGRAMMI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI DI IMPRESA E <i>REPORTING</i>	144
4.1. Adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili.	14
4.2. Monitoraggio dei programmi di valutazione del rischio di crisi (art. 6, co. 2 e 14, co. 2, 3, 4, 5 del D.lgs. 175/2016):	144
4.2.1. Stato patrimoniale e conto economico riclassificati	144
4.2.2. Risultati dell'analisi dei rischi di impresa	15
4.2.3 Risultati degli indicatori per il monitoraggio degli squilibri di carattere patrimoniale e/o economico-finanziario e delle situazioni alert di crisi	177
4.2.4. Analisi dei risultati del "Monitoraggio dei programmi di valutazione del rischio di crisi di impresa"	20
5. STRUMENTI DI GOVERNO SOCIETARIO	20
6. <u>ALLEGATO 1</u>	<u>24</u>

1. PREMESSA

La Società, in quanto società a controllo pubblico di cui all'art. 2, co.1, lett. m) del d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"), è tenuta - ai sensi dell'art. 6, co. 4, e art. 14 d.lgs. cit. - a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, e a pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, la relazione sul governo societario, la quale deve contenere:

- uno specifico programma di valutazione del rischio di crisi aziendale (art. 6, co. 2.);
- una relazione sul monitoraggio dei programmi e verifica del rischio di crisi aziendale (art. 14, co. 2);
- l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell'art. 6, co. 3; ovvero delle ragioni della loro mancata adozione (art. 6, co. 5).

Tale disciplina è funzionale a quanto previsto dall'art. 14, comma 2, del TUSP, il quale dispone che, laddove *"emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento"*. La mancata adozione di tali provvedimenti costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile.

Le disposizioni contenute negli articoli 6 e 14 del TUSP, riportate nella premessa al presente documento, devono essere analizzate anche con riferimento alle altre norme di legge che impongono analoghi obblighi di monitoraggio del rischio di crisi aziendale. Infatti, le informazioni sull'equilibrio economico-finanziario della società e sul relativo prevedibile andamento della gestione devono essere, tra loro, coerenti e devono consentire, complessivamente, un'analisi chiara ed univoca del livello di rischio che caratterizza la singola realtà societaria.

Innanzitutto, le disposizioni del TUSP si pongono in un rapporto di complementarietà con le disposizioni civilistiche. In tal senso, il TUSP si integra con la normativa di diritto privato ed in particolare, con l'art. 2086 cc.

L'art. 2086 c.c., infatti, si pone in linea di continuità con l'art. 6 del TUSP, disponendo al comma 22 che *"l'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale"*.

La necessità di allinearsi a tali obblighi, nei termini declinati nei paragrafi che seguono, scaturisce altresì dall'OIC 11 sulla continuità di impresa e dal rinnovato Codice della Crisi il quale all'art. 3, nello specificare le modalità per dare attuazione ai citati *"adeguati assetti"*, stabilisce: *"Al fine di prevedere tempestivamente l'emersione della crisi d'impresa, le misure di cui al comma 1 e gli assetti di cui al comma 2 devono consentire di:*

- a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore;*
- b) verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali di cui al comma 4;*
- c) ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all'articolo 13, al comma 2"*.

1.1 LA SOCIETÀ

Lucca Riscossioni e Servizi s.r.l. (di seguito LRS) è una società unipersonale partecipata totalmente ed indirettamente dal Comune di Lucca tramite Lucca Holding S.p.A. ed è soggetta a direzione e coordinamento da parte di quest'ultima ai sensi dell'art. 2497 e ss del Codice civile, in ottemperanza alle direttive impartite dall'Ente proprietario Comune di Lucca.

LRS è una società strumentale che opera secondo il modello dell'in house providing, svolgendo servizi esclusivamente per il Comune di Lucca.

Il sistema di governance della società, svolto nell'interesse del Comune di Lucca, si articola sui seguenti elementi:

- La nomina dei componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo;
- Lo statuto della società in forza del quale il socio unico esercita l'attività di direzione e coordinamento e il Comune di Lucca le prerogative per il Controllo Analogo,
- Il "Regolamento di Gruppo" approvato dal Consiglio Comunale.

L'organo amministrativo è costituito da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, nominati nell'ambito dell'Assemblea Ordinaria dei soci tenutasi in data 06/06/2023 e che resterà in carica fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025.

L'organo di controllo è costituito da un Collegio Sindacale, nominato nell'ambito dell'Assemblea Ordinaria dei soci tenutasi in data 25/06/2019, rinnovato nell'ambito dell'Assemblea Ordinaria dei soci tenutasi in data 29/04/2022.

Al 31.12.2023 il Consiglio di Amministrazione della società era costituito da: Dott.ssa Giada Martinelli (Presidente), Avv. Donatella Nelli e Sig. Luca Bianchi (Consiglieri). In pari data il Collegio Sindacale era costituito da: Dott. Marco Terigi (Presidente), Dott.sa Carla Saccardi e Rag. Paolo Scacchiotti (Membri).

I compensi del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 7 comma 6 dello Statuto sociale, e del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 11 comma 1 dello stesso, sono stabiliti dall'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi poteri per la gestione sociale, agendo per l'attuazione dell'oggetto sociale nel rispetto dell'interesse pubblico espresso dai Soci ed in conformità con l'esercizio del controllo analogo. Il funzionamento del Consiglio di Amministrazione è regolato dalle disposizioni di legge e dallo Statuto, ad eccezione di quanto riservato dalla legge o dallo statuto sociale alla sua esclusiva competenza.

La società ha anche un Direttore Generale, il Dott. Mauro Natali, nominato a seguito dell'espletamento di una procedura selettiva e previa autorizzazione dell'Assemblea ordinaria dei soci del giugno 2022; al Direttore Generale è conferita una procura ad negozia, con poteri gestori e di rappresentanza per lo svolgimento delle attività richieste dallo specifico ruolo, da lui ricoperto, nell'ambito dell'organizzazione aziendale.

Il Direttore Generale assume, a far data dalla sua nomina, anche il ruolo di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) ed il ruolo di Datore di Lavoro e di Responsabile della sicurezza ex D.Lgs 81/2008 s.m.i..

La società ha adottato e aggiorna annualmente il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.) e a partire dall'anno 2022 ha approvato anche un Modello organizzativo 231 integrato con il suddetto Piano. Al fine di assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del P.T.P.C.T. e, successivamente in coordinamento con il RPT, del modello di organizzazione, gestione e controllo aziendale ex D.Lgs. n. 231/2001 e ss. mm.ii, la società si è dotata di un Organismo di Vigilanza monocratico che svolge anche le funzioni di organismo indipendente di valutazione in materia di trasparenza, attestando ai sensi di legge l'assolvimento dei relativi obblighi.

La situazione del personale occupato alla data del 31/12/2023 è di n. 40 dipendenti a tempo indeterminato di cui 1 dirigente, 4 quadri, 32 impiegati e 3 operai.

La società ha provveduto - ai sensi dell'art.25, co.1, del D.Lgs. 175/2016 – ad effettuare la ricognizione del personale in servizio presso la società e a dichiarare al Comune di Lucca l'assenza di eccedenze in relazione alle attività svolte.

Codice Appalti

La società quale soggetto operante in regime di *in house providing*, è soggetta alla disciplina del “codice dei contratti pubblici” e dei successivi Regolamenti attuativi.

In data 01.04.2023 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 36 del 31.03.2023, “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’art. 1 della Legge n. 78/2022, recate delega al Governo in materia di contratti pubblici”. Le norme avranno efficacia dal 01 luglio 2023. Fino al 31 dicembre 2023 (periodo transitorio) rimarranno vigenti alcune disposizioni del Dlgs. N. 50/2016 del decreto semplificazioni n. 76/2020 e per i contratti PNRR e PNC del Decreto semplificazioni e governance n. 77/2021.

LRS è Stazione Appaltante, iscritta all’Anagrafe delle Stazioni Appaltanti istituita presso ANAC (Codice AUSA 0000277868).

LRS utilizza la piattaforma elettronica della Regione Toscana (S.T.A.R.T.) per le procedure di affidamento.

Antiriciclaggio

LRS, nel rispetto delle disposizioni di cui al Dlgs. N. 231/2007, si è iscritta alla Uif, individuando anche il c.d. “soggetto gestore”, per le comunicazioni in materia di “antiriciclaggio”, ossia eventuali “dati ed informazioni riguardanti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell’esercizio della propria attività istituzionale”.

LH ha inoltre disciplinato le modalità operative e di comportamento da adottare in materia di antiriciclaggio attraverso un apposito protocollo inserito all’interno del modello 231 della società – M.O.G. 231 Parte Speciale per i reati in materia ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio”, nel quale vengono elencati le attività svolte per l’individuazione delle fattispecie ed i settori rilevanti e da monitorare, le finalità, i destinatari, i soggetti coinvolti, le attività preventive da porre in essere e gli adempimenti da svolgere in materia di antiriciclaggio.

Separazione contabile

LRS non risulta soggetta agli obblighi di cui all’art. 6 del D.lgs. n. 175/16, comma 1, in quanto la società svolge solo attività protette da diritti speciali, non altre attività svolte in regime di economia di mercato e perciò sottratte agli adempimenti di separazione contabile declinati nella Direttiva MEF.

2. DEFINIZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE

Il rischio di crisi aziendale può essere definito come la probabile manifestazione dello stato di difficoltà di un’impresa, non solo per il profilo economico-finanziario (inteso come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate), ma – più in generale – aziendale¹.

Il concetto di rischio va, pertanto, declinato, in senso ampio, arrivando ad interessare la struttura e l’organizzazione della realtà aziendale nel complesso, comprendendo anche profili non direttamente desumibili da indici contabili quali, ad esempio, quello normativo, ambientale.

La funzione di prevenzione della crisi, che l’organo amministrativo, come rilevato, è chiamato a svolgere è particolarmente significativa per le società a controllo pubblico, la cui attività è spesso incentrata sullo svolgimento di servizi generali e

¹ Il già menzionato Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza - definisce all’articolo 2 comma 1, lettera a), la situazione di “crisi” come: “a) «crisi»: lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi;”.

servizi di interesse economico generale ed è solitamente caratterizzata da un rilevante coinvolgimento di risorse pubbliche. In tale contesto risulta quindi fondamentale implementare un sistema efficiente di risoluzione delle difficoltà, che permetta il contenimento delle esternalità negative derivanti da possibili inefficienze gestionali e garantisca il mantenimento della continuità aziendale, a vantaggio sia delle molteplici istanze di tutela che ruotano attorno a tali società che della collettività in generale.

Parte integrante di tale sistema sono anche gli eventuali rilievi sollevati dagli organi di controllo, di cui l'organo amministrativo deve dare evidenza nella Relazione sul governo societario, descrivendo, altresì, le eventuali azioni risolutive intraprese.

3. II PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE

In linea generale, un Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale presuppone l'esistenza di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, funzionali a:

- i. monitorare costantemente lo stato di salute della società nell'ottica della continuità aziendale;
- ii. monitorare la capacità della liquidità di far fronte ai debiti almeno con proiezione a 12 mesi;
- iii. anticipare ed intercettare l'emersione del rischio di crisi attraverso l'individuazione di strumenti in grado di intercettare i segnali premonitori di squilibri economico-finanziari (approccio "*forward looking*") e consentire all'organo gestorio di attivarsi con urgenza prima che la crisi diventi irreversibile (sistema di "*earlywarning*").

In questa ottica, l'organo amministrativo provvede con una specifica e adeguata attività di programmazione che privilegi un sistema di rilevazione basato non solo sull'analisi storica dei dati di bilancio ma anche, in una visione dinamica, su valutazioni prospettiche, elaborate sulla base della prevedibile evoluzione della realtà economica di riferimento, considerando l'eventualità che si manifestino eventi improvvisi, causa di importante discontinuità con i passati esercizi.

In ottemperanza al quadro normativo e alle norme tecniche sopra indicati, l'organo amministrativo della Società ha elaborato sin dal 2018 il proprio Programma annuale di valutazione del rischio di crisi aziendale operando, dall'esercizio 2019 e poi a seguito delle modifiche intervenute a livello normativo nel 2022, un'integrazione con le prescrizioni contenute nel nuovo Codice della Crisi e nell'art. 2086 c.c., efficace anche agli effetti di quanto stabilito nell'OIC 11 sulla "continuità aziendale". Per adeguarsi al nuovo Codice della Crisi di Impresa si dà atto che la società si è dotata dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa, come richiesto dal citato art. 2086 cc, implementando strumenti in grado:

- a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore;
- b) verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali di cui al comma 4;
- c) ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all'articolo 13, al comma 2 del Codice della Crisi.

Al fine anche di dare evidenza degli adeguati assetti richiesti dall'art. 2086 la società, nella presente Relazione sul governo societario ha individuato e descrive gli strumenti del sistema integrato per la prevenzione della crisi di impresa sopra richiamati e applica con cadenza annuale apposite check list per la verifica dell'adeguatezza nel tempo.

Con la finalità di fornire evidenza documentale della puntuale adozione di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili e monitorare l'andamento della gestione anche per rilevare tempestivamente i segnali di una crisi, l'Azienda ha individuato specifici strumenti.

Per assicurare un costante monitoraggio degli *Alert* premonitori di crisi, la società, a preventivo, sul Budget economico e di tesoreria che coprono un orizzonte temporale di 6/12 mesi, e a consuntivo, sulle situazioni trimestrali e sul bilancio, applica cruscotti di indicatori qualitativi e quantitativi, prospettici e basati sul trend storico.

In particolare, tenuto conto che le norme richiamate fanno riferimento ad un concetto di natura predittiva e quindi di più ampia portata rispetto al mero dato "consuntivo", la Società ha individuato i seguenti strumenti che compongono il sistema integrato per la prevenzione della crisi di impresa per la valutazione dei rischi oggetto di monitoraggio e per la definizione degli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili:

A . Adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili

Il management, per ottemperare a quanto stabilito dall'art. 2086 cc ha elaborato ed applicato una check list (**ALLEGATO 1**) particolareggiata costruita sulla base delle indicazioni per la redazione del piano di risanamento specificato dal Codice della Crisi e per l'analisi della sua coerenza contenute nel documento allegato al decreto dirigenziale direttore generale degli affari interni del 28 settembre 2021 e delle norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate (CNDCEC), così come previsto dall'art. 3 comma del CCI.

Tale check list permette di evidenziare gli **strumenti in uso che caratterizzano gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili e la loro adeguatezza** rispetto alle indicazioni di cui sopra, rispondendo anche a quanto richiesto dall'art. 3 comma 3 lett. c) del CCI.

B. Strumenti di gestione e controllo per la previsione tempestiva dell'emersione della crisi di impresa e per l'allerta interna e loro applicazione.

Al fine di prevedere tempestivamente l'emersione della crisi d'impresa, gli assetti di cui al punto precedente devono consentire di rilevare i dati e le informazioni di cui all'art. 3 comma 3, lett. a, b, c del CCI e conseguentemente il management ha implementato gli strumenti (prospettici e a consuntivo) che seguono con evidenza delle modalità con cui vengono gestiti:

B.1.) Strumenti per la prevenzione tempestiva dell'emersione della crisi di impresa.

- i. L'elaborazione del budget economico e di tesoreria con orizzonte temporale di 12 mesi.

Tali documenti saranno aggiornati con cadenza annuale e ogni qualvolta dal monitoraggio periodico emergessero squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario (Art. 3 CCI, cfr lett. iii), segnali di alert (art. 3 e 25-novies CCI e ISA 570) o incertezze sulla continuità di impresa (art. 3 CCI) piuttosto che eventi straordinari.

Eventuali eventi straordinari non previsti ma decisi dall'Organo Amministrativo ne comporteranno l'aggiornamento preliminarmente all'assunzione della decisione stessa. Il Budget economico e il budget di tesoreria nonché i loro aggiornamenti vengono portati all'esame dell'Organo Amministrativo.

Strumento di pianificazione	durata	Aggiornamento	Approvazione
Budget economico e un budget di tesoreria	12 mesi	Annuale salvo: • squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario (Art. 3 CCI, cfr lett. iii), • segnali di alert (art. 3 e 25-novies CCI)	Organo Amministrativo

		• incertezze sulla continuità di impresa (art. 3 CCI) • eventi straordinari	
--	--	--	--

- ii. La predisposizione di n. 1 situazione periodiche semestrale elaborata come previsto dall'OIC n. 30 (complete di stato patrimoniale, conto economico e scritture di rettifica e assestamento) comparate con lo stesso periodo intermedio dell'esercizio precedente per il **monitoraggio della gestione**. Le situazioni periodiche vengono portate all'esame dell'Organo Amministrativo.

Strumento di monitoraggio	Periodicità	Comparazione	Approvazione
Situazione di periodo elaborata come previsto dall'OIC n. 30.	Semestrale	Con analoga situazione del periodo precedente con riferimento al monitoraggio delle spese di funzionamento	Organo Amministrativo
Situazione di periodo con idonei indicatori	trimestrale		Direttore Generale

B.2) strumenti per l'allerta interna.

- iii. Il Budget economico e di tesoreria.
- iv. Alle situazioni periodiche e al bilancio di esercizio vengono applicati:
- un cruscotto di indicatori, quantitativi e/o qualitativi, derivati dal CCI e mutuati dalle *best practices* (indicatori di chiave finanziaria, gestionale ed altri - KPI) per il monitoraggio degli squilibri di carattere patrimoniale e/o economico-finanziario e delle situazioni *alert* di crisi;
 - un cruscotto di indicatori derivati dal CCI e mutuati dall'ISA 570 (indicatori di chiave finanziaria, gestionale ed altri - KPI) per il monitoraggio della continuità di impresa.

CALCOLO DEL DEBT SERVICE COVERAGE RATIO (DSCR) **In base alle indicazioni del CNDCEC (1° approccio)**

Numeratore	
Giacenze iniziali di cassa	
Variazioni di liquidità, ad eccezione dei debiti posti al denominatore	
Totale numeratore	
Denominatore	
Uscite previste contrattualmente per rimborso di debiti finanziari (verso banche e altri finanziatori). Il rimborso è inteso come pagamento della quota capitale contrattualmente previsto per i successivi dodici mesi.	

DEBT SERVICE COVERAGE RATIO (DSCR)	
Indicatori Allerta Crisi d'Impresa	

SEGNALI DI ALLARME	
Art. 3 e 25-novies del D.Lgs. 14/2019	
Codice della Crisi d'Impresa e dell'insolvenza in vigore dal 15/07/2022	
<i>Soglia di allarme</i>	<i>Alert (SI/NO)</i>
DEBITI PER RETRIBUZIONI Art. 3 comma 4 lett. a)	
Metà delle retribuzioni scadute da almeno 30 giorni	
DEBITI VERSO FORNITORI Art. 3, comma 4 lett. b)	
Debiti v/fornitori scaduti da almeno 90 giorni (eccetto debiti sospesi per contestazioni)	
DEBITI VERSO BANCHE E ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI Art. 3, comma 4 lett. c)	
Esposizioni scadute da più di 60 giorni o che abbiano superato da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma: 5% del totale delle esposizioni	
DEBITI PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI Art. 25-novies, comma 1 lett. a)	
1) IMPRESE CON LAVORATORI SUBORDINATI E PARASUBORDINATI	
Contributi dovuti nell'anno precedente: 30% dei contributi dovuti nell'anno precedente	
Contributi scaduti da oltre 90 giorni: 15.000,00 euro	
DEBITO I.V.A. Art. 25-novies, comma 1 lett. c)	
Debito I.V.A. scaduto e non versato, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche: 10% del volume d'affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno precedente	
Volume d'affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno precedente: 5.000,00 euro	
DEBITI VERSO AGENTE DELLA RISCOSSIONE Art. 15 co. 2 lett. d)	
Crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati, scaduti da oltre 90 giorni: euro 500.000,00 euro.	
DEBITI VERSO I.N.A.I.L. Art. 25-novies, comma 1 lett. b)	
Debito per premi assicurativi scaduto da oltre 90 giorni: 5.000,00 euro.	

PROSPETTIVE DI CONTINUITA' AZIENDALE PER I 12 MESI SUCCESSIVI (art. 3, co. 3, lett. b))
Eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi sul presupposto della continuità aziendale.

PRINCIPIO DI REVISIONE ISA 570

Esempi di eventi o circostanze che, considerati individualmente o nel loro complesso, possono far sorgere dubbi significativi sul presupposto della continuità aziendale. Il seguente elenco non è esaustivo e la presenza di uno o alcuni degli elementi riportati di seguito non implica necessariamente l'esistenza di un'incertezza significativa. (ISA 570)

Codici

**1=Continuità incerta
2=Continuità regolare**

INDICATORI FINANZIARI

Codice

Situazione di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo;		
<i>Note</i>		
Prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive verosimili di rinnovo o di rimborso; oppure eccessiva dipendenza da prestiti a breve termine per finanziare attività a lungo termine;		
<i>Note</i>		

Indizi di cessazione del sostegno finanziario da parte dei creditori;		
<i>Note</i>		
Bilanci storici o prospettici che mostrano flussi di cassa negativi;		
<i>Note</i>		
Principali indici economico-finanziari negativi;		
<i>Note</i>		
Consistenti perdite operative o significative perdite di valore delle attività utilizzate per generare flussi di cassa;		
<i>Note</i>		
Difficoltà nel pagamento di dividendi arretrati o discontinuità nella distribuzione di dividendi;		
<i>Note</i>		
Incapacità di pagare i debiti alla scadenza;		
<i>Note</i>		
Incapacità di rispettare le clausole contrattuali dei prestiti;		
<i>Note</i>		
Cambiamento delle forme di pagamento concesse dai fornitori, dalla condizione "a credito" alla condizione "a pagamento alla consegna";		
<i>Note</i>		
Incapacità di ottenere finanziamenti per lo sviluppo di nuovi prodotti ovvero per altri investimenti necessari.		
<i>Note</i>		

INDICATORI GESTIONALI

Codice

Intenzione della direzione di liquidare l'impresa o di cessare l'attività;		
<i>Note</i>		
Perdita di membri della direzione con responsabilità strategiche senza una loro sostituzione;		
<i>Note</i>		
Perdita di mercati fondamentali, di clienti chiave, di contratti di distribuzione, di concessioni o di fornitori importanti;		
<i>Note</i>		
Difficoltà con il personale;		
<i>Note</i>		
Scarsità nell'approvvigionamento di forniture importanti;		
<i>Note</i>		
Comparsa di concorrenti di grande successo.		

ALTRI INDICATORI

Codice

Capitale ridotto al di sotto dei limiti legali o non conformità ad altre norme di legge;		
<i>Note</i>		
Procedimenti legali o regolamentari in corso che, in caso di soccombenza, possono comportare richieste di risarcimento cui l'impresa probabilmente non è in grado di far fronte;		
<i>Note</i>		

Modifiche di leggi o regolamenti o delle politiche governative che si presume possano influenzare negativamente l'impresa;		
Note		
Eventi catastrofici contro i quali non è stata stipulata una polizza assicurativa ovvero contro i quali è stata stipulata una polizza assicurativa con massimali insufficienti.		
Note		

Percentuale di risposte che segnalano una continuità incerta (codice 1)

INDICATORI FINANZIARI	
INDICATORI GESTIONALI	
ALTRI INDICATORI	

3.1. Analisi dei rischi di crisi di impresa

La valutazione degli aspetti qualitativi, non risultanti dalla contabilità, integra l'analisi per indici sopra riportata e consente di disporre di informazioni aggiuntive sulle tipologie di rischi, che, per loro natura, non possono essere rilevati e misurati con strumenti tradizionali.

Tali fattori sono stati valutati in funzione del tipo di attività svolta dalla società e delle dimensioni della stessa.

Individuate le aree di rischio rilevanti per la società e i rischi specifici caratterizzanti ciascuna di esse, l'Organo Amministrativo ha valutato la probabilità di manifestazione del rischio, le possibili conseguenze e individuato, nel caso l'esposizione non sia bassa, le strategie di gestione per ciascuna tipologia di rischio.

Di seguito vengono descritti i rischi che potrebbero essere considerati al fine di individuare situazioni di difficoltà, anche solo potenziali, tali da pregiudicare nell'immediato ovvero in un ragionevole arco di tempo, la continuità aziendale. Ciò in ottemperanza anche a quanto prevede l'OIC n. 11 sul punto.

Tali rischi di tipo qualitativo sono distinti tra quelli la cui misurazione si basa sulla percezione "prospettica" degli amministratori che attribuiscono un valore al livello di rischio (**BASSO – MEDIO – ALTO**) e quelli per i quali il livello di rischio viene indagato, dall'Organo Amministrativo, attraverso l'accertamento della sussistenza, nei fatti aziendali registrati, di condizioni oggettive registrate a consuntivo (**SI /NO**). Questi ultimi sono misurati attraverso la verifica della sussistenza di situazioni oggettive di *alert* al cui verificarsi vengono fornite indicazioni descrittive sul relativo superamento.

Si riporta, una descrizione delle tipologie di rischi di tipo qualitativo prese in esame.

A) RISCHI STRATEGICI.	
Si tratta di rischi di origine esterna o interna, derivanti dalla manifestazione di eventi che possono minacciare la posizione competitiva dell'impresa, condizionando il grado di successo delle strategie aziendali.	
Principali tipologie:	
Rischio politico:	rischio legato alla manifestazione di situazioni o eventi di natura politica che possono influenzare, negativamente, l'operatività dell'impresa.
Rischio legislativo:	rischio legato alla necessità di monitorare costantemente l'evoluzione normativa al fine di adeguare e aggiornare l'operatività aziendale e le regole di esecuzione delle varie attività.

Rischio ambientale:	rischio connesso alla probabilità che si verifichino eventi incontrollabili (es. eventi catastrofici, idrogeologici, sismici), non garantiti da polizze assicurative, che possono comportare conseguenze economiche rilevanti, danni temporanei e/o permanenti alle strutture aziendali.
Rischio di errata programmazione, pianificazione e ricognizione delle opportunità strategiche:	rischio legato alla definizione di obiettivi aziendali inadeguati, non realizzabili, incoerenti che possono avere ripercussioni sulle dinamiche finanziarie/economiche dell'impresa.
Rischio di errata gestione degli investimenti e del patrimonio:	rischio legato ad una inefficiente/inefficace gestione del patrimonio aziendale ovvero all'assunzione di decisioni di investimento che determinano una riduzione della redditività aziendale.

B) RISCHI DI PROCESSO.

Si tratta di rischi che riguardano l'operatività tipica dell'impresa, riconducibili alla manifestazione di eventi che possono pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, e la qualità dei servizi erogati.

Sono ricompresi in questa categoria anche i rischi di *compliance* intesi come rischi inerenti alla mancata conformità alle normative vigenti, nonché a disposizioni e regolamenti delle Amministrazioni pubbliche e della società stessa.

Principali tipologie:

Rischio di normativa (comunitaria, nazionale e locale):	rischio che il mancato rispetto delle normative in vigore esponga la società a contenziosi, sanzioni e danni di immagine ovvero che modifiche di leggi o regolamenti influenzino in modo significativo l'attività di impresa.
Rischio legato a disposizioni interne:	rischio legato alla possibilità che vengano assunte decisioni o azioni contrarie a quanto previsto da disposizioni interne della società stessa.
Rischio legato alla contrattualistica:	rischio connesso alla possibilità che vengano commesse irregolarità nella gestione dei contratti.
Rischio in materia di Ambiente, salute e sicurezza:	rischio che il mancato rispetto della normativa da applicarsi sul luogo di lavoro in tema di ambiente, salute e sicurezza comporti danni economici e reputazionali per l'impresa.
Rischio in materia di Privacy:	possibilità che si agisca nel mancato rispetto della normativa sulla Privacy.

C) RISCHI DI INFORMATION TECHNOLOGY (IT).

Includono i rischi correlati al corretto trattamento e alla protezione dell'integrità, della disponibilità, della confidenzialità dell'informazione automatizzata e delle risorse usate per acquisire, memorizzare, elaborare e comunicare tale informazione.

Principali tipologie.

Rischio in merito all'integrità e alla sicurezza dei dati:	rischio che il sistema informativo aziendale presenti livelli di vulnerabilità (alterazione, manipolazione e/o perdita dei dati) tali da inficiare la completezza, l'affidabilità, la riservatezza delle informazioni e, più in generale, l'operatività aziendale.
Rischio in merito alla disponibilità dei sistemi informativi:	rischio che si determini un'interruzione della normale operatività dell'impresa causata dall'indisponibilità/inaccessibilità dei sistemi informativi.

Rischio legato all'infrastruttura e progetti IT:	rischio legato alla possibilità che l'infrastruttura IT (organizzazione, processi e sistemi) o la struttura organizzativa dell'IT (funzionale e dimensionale) non siano adeguate alle dimensioni e/o alle esigenze dell'impresa e non riescano a supportare, adeguatamente, l'operatività aziendale.
---	--

D) RISCHI FINANZIARI.

I rischi finanziari sono principalmente correlati alla gestione e al monitoraggio dei flussi di cassa necessari per lo svolgimento dell'attività aziendale.

Principali tipologie.

Rischio legato all'accesso alle fonti di finanziamento delle attività/al mancato rinnovo o di rimborso dei prestiti:	rischio correlato all'incapacità di accedere a capitali di rischio e/o di credito per il finanziamento delle attività aziendali (ad esempio a causa di un inadeguato processo di pianificazione e monitoraggio dei flussi di cassa). Rientra in questa categoria anche il rischio che non vi siano prospettive verosimili di rinnovo o di rimborso dei prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza.
---	---

E) RISCHIO DI CRISI FINANZIARIA

I rischi di crisi finanziaria sono principalmente correlati alla capacità di far fronte alle obbligazioni con la liquidità aziendale e sotto il profilo "qualitativo" possono essere più consistenti quando si verificano determinate circostanze nella gestione. Tali rischi sono misurati attraverso la verifica della sussistenza di situazioni oggettive di *alert* al cui verificarsi vengono fornite indicazioni descrittive sul relativo superamento. Al tal fine vengono applicati gli indicatori di cui al paragrafo precedente a cui si rinvia.

3.2. Determinazione delle soglie di allarme

Le soglie di allarme rappresentano i valori limite che sono assegnati agli indici e agli indicatori scelti per valutare il livello di rischio aziendale. Sono determinate nel Programma e fissate ad un livello tale da permettere di intercettare situazione di difficoltà, anche solo potenziali, per le quali si reputi necessario un intervento immediato ed efficace da parte dell'organo amministrativo.

L'Organo Amministrativo provvede a fornire dettagli sulle azioni correttive da porre in essere nel caso in cui i singoli indici evidenzino un livello di esposizione ai rischi non contenuta entro le soglie di allarme.

L'Organo Amministrativo provvede ad un monitoraggio costante delle soglie di allarme per testarne la significatività (intesa come capacità di intercettare situazione di difficoltà aziendali), con la conseguente riparametrazione nel caso in cui le stesse non fossero ritenute più adeguate. L'Organo Amministrativo della società provvede altresì a motivare dette, eventuali, riparametrazioni nella Relazione sul governo societario.

Soglie di allarme

Indice/indicatore	Soglia di allarme
Indicatori, quantitativi e/o qualitativi, derivati dal CCI e mutuati dalle <i>best practices</i> (indicatori di chiave finanziaria, gestionale ed altri - KPI) per il <u>monitoraggio degli squilibri di carattere patrimoniale e/o economico-finanziario e delle situazioni alert di crisi;</u>	ogni risposta "SI".
Indicatori derivati dal CCI e mutuati dall'ISA 570 (indicatori di chiave finanziaria, gestionale ed altri - KPI)	INDICATORI FINANZIARI + INDICATORI GESTIONALI + ALTRI INDICATORI > 30%

per il <u>monitoraggio della continuità di impresa</u> .	
<u>Debt Service Coverage Ratio</u>	Risultato < 1

4. Relazione sull'adeguatezza degli assetti, sul monitoraggio annuale dei programmi di valutazione del rischio di crisi di impresa e reporting.

L'attività di monitoraggio rappresenta il momento in cui, attraverso l'applicazione degli strumenti di indagine definiti nel Programma, viene misurato il rischio di crisi aziendale, con il fine di intercettare, con adeguato anticipo e in un'ottica di "early warning", i segnali di difficoltà.

Nei casi in cui, a seguito dell'attività di monitoraggio, si dovessero riscontrare segnali di crisi, gli amministratori sono chiamati ad attivare, senza indugio, le procedure previste dall'art. 14, comma 2, del TUSP.

In tale ottica l'attività di monitoraggio condotta sul bilancio di esercizio, tenendo conto di eventuali segnali di crisi emersi nella pianificazione economico finanziaria e nel reporting trimestrale, viene riportata nella Relazione sul governo societario (per la situazione al 31.12) con i risultati che seguono.

4.1. Adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili.

Al fine anche di dare evidenza degli adeguati assetti richiesti dall'art. 2086 la società applica con cadenza annuale apposite check list per la verifica dell'adeguatezza nel tempo (**ALLEGATO 1**). I risultati sono di seguito riportati in forma di percentuale degli elementi di adeguatezza esistenti. Si evince l'adeguatezza.

Situazione al 31/12/23			
RIEPILOGO DELLE RISPOSTE	SI		NO
IL REQUISITO DELL'ORGANIZZAZIONE DELL'IMPRESA	100%		0%
RILEVAZIONE DELLA SITUAZIONE CONTABILE E DELL'ANDAMENTO CORRENTE	100%		0%
LE PROIEZIONI DEI FLUSSI FINANZIARI	100%		0%

4.2. Monitoraggio dei programmi di valutazione del rischio di crisi (art. 6, co. 2 e 14, co. 2, 3, 4, 5 del D.lgs. 175/2016):

4.2.1. Stato patrimoniale e conto economico riclassificati

Per le analisi sulle dinamiche economico – patrimoniali 2023 si rinvia alla Relazione sulla Gestione. Per quanto attiene invece al rendiconto finanziario si rinvia a quanto evidenziato nella Nota Integrativa. I risultati confermano l'assenza di situazioni di criticità.

4.2.2. Risultati dell'analisi dei rischi di impresa

La presentazione sotto riportata fornisce evidenza del processo di valutazione del rischio basata sugli indicatori in esame sopra illustrati.

PROCESSO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO				
AREA DI RISCHIO	CLASSE DI RISCHIO	DEFINIZIONE DELLA TIPOLOGIA DI EVENTI	PROPENSIONE AL RISCHIO	STRATEGIA AZIENDALE
STRATEGICA	Rischio politico	Rischio legato alla manifestazione di situazioni o eventi di natura politica che possono influenzare, negativamente, l'operatività dell'impresa.	BASSA	Ricorso a regolamenti interni, a procedure e protocolli strutturati per evitare il ricorso a mere prassi per la gestione di processi a rischio.
	Rischio legislativo	Rischio legato alla necessità di monitorare costantemente l'evoluzione normativa al fine di adeguare e aggiornare l'operatività aziendale e le regole di esecuzione delle varie attività.	BASSA	Ricorso a professionisti esterni qualificati e alla consulenza dell'OdV, formazione in tutti gli ambiti a rischio più rilevante.
	Rischio ambientale	Rischio connesso alla probabilità che si verifichino eventi incontrollabili (es. eventi catastrofici, idrogeologici, sismici), non garantiti da polizze assicurative, che possono comportare conseguenze economiche rilevanti, danni temporanei e/o permanenti alle strutture aziendali.	BASSA	In ambito ambientale per l'attività svolta il rischio è privo di rilievo.
	Rischio di errata programmazione, pianificazione e ricognizione delle opportunità strategiche	Rischio legato alla definizione di obiettivi aziendali inadeguati, non realizzabili, incoerenti che possono avere ripercussioni sulle dinamiche finanziarie / economiche dell'impresa.	BASSA	Essere assoggettati alla etero direzione e al controllo analogo del socio pubblico e far ricorso a idonei strumenti di pianificazione e monitoraggio.

AREA DI RISCHIO	CLASSE DI RISCHIO	DEFINIZIONE DELLA TIPOLOGIA DI EVENTI	PROPENSIONE AL RISCHIO	STRATEGIA AZIENDALE
DI PROCESSO	Rischio di normativa (comunitaria, nazionale e locale)	Rischio che il mancato rispetto delle normative in vigore esponga la società a contenziosi, sanzioni e danni di immagine ovvero che modifiche di leggi o regolamenti influenzino in modo significativo l'attività di impresa.	BASSA	Attuare efficacemente un Modello ex D.lgs. n. 231/01, svolgere attività di formazione in materia di "231", per RUP, in generale su tutte le aree più a rischio. Essere assoggettati alla etero direzione e al

				controllo analogo del socio pubblico. Far ricorso a idonei strumenti di pianificazione e monitoraggio.
	Rischio legato a disposizioni interne; Rischio legato a disposizioni interne	Rischio legato alla possibilità che vengano assunte decisioni o azioni contrarie a quanto previsto da disposizioni interne della società stessa.	BASSA	Presenza di strumenti di controllo interno quali Organi di controllo: Sindaco Unico, OdV, RPCT, Soggetto gestore ai fini antiriciclaggio.
	Rischio legato alla contrattualistica	Rischio connesso alla possibilità che vengano commesse irregolarità nella gestione dei contratti.	BASSA	Presenza di RUP E DI strumenti di controllo interno quali Organi di controllo: Sindaco Unico, OdV, RPCT, Soggetto gestore ai fini antiriciclaggio.
	Rischio in materia di Ambiente, salute e sicurezza	Rischio che il mancato rispetto della normativa da applicarsi sul luogo di lavoro in tema di ambiente, salute e sicurezza comporti danni economici e reputazionali per l'impresa.	BASSA	Ricorso a RSPP esterno e consulente in materia di SSLL.
	Rischio in materia di Privacy	Possibilità che si agisca nel mancato rispetto della normativa sulla Privacy.	BASSA	Presenza di un DPO esterno qualificato.

AREA DI RISCHIO	CLASSE DI RISCHIO	DEFINIZIONE DELLA TIPOLOGIA DI EVENTI	PROPENSIONE AL RISCHIO	STRATEGIA AZIENDALE
RISCHI DI INFORMATION TECHNOLOGY (IT)	Rischio in merito all'integrità e alla sicurezza dei dati	Rischio che il sistema informativo aziendale presenti livelli di vulnerabilità (alterazione, manipolazione e/o perdita dei dati) tali da inficiare la completezza, l'affidabilità, la riservatezza delle informazioni e, più in generale, l'operatività aziendale.	BASSA	Gestire il sistema informativo utilizzando applicativi specifici e testandone continuamente l'affidabilità.
	Rischio in merito alla disponibilità dei sistemi informativi:	Rischio che si determini un'interruzione della normale operatività dell'impresa causata dall'indisponibilità/inaccessibilità dei sistemi informativi.	BASSA	Avvalersi di assistenza software qualificata. In ogni caso per i servizi resi dall'azienda un'interruzione momentanea non determinerebbe effetti particolarmente rilevanti.
	Rischio legato all'infrastruttura e progetti IT	Rischio legato alla possibilità che l'infrastruttura IT (organizzazione, processi e sistemi) o la struttura organizzativa dell'IT (funzionale e dimensionale) non siano adeguate alle dimensioni e/o alle esigenze dell'impresa e non riescano a supportare, adeguatamente,	BASSA	La scelta di sistemi IT infrastrutturali avviene previa adeguata programmazione e valutazione, con il supporto di aziende affidabili.

		l'operatività aziendale.		
--	--	--------------------------	--	--

AREA DI RISCHIO	CLASSE DI RISCHIO	DEFINIZIONE DELLA TIPOLOGIA DI EVENTI	PROPENSIONE AL RISCHIO	STRATEGIA AZIENDALE
FINANZIARIA	Rischio connesso alle operazioni di finanziamento della società e agli investimenti diretti	Rischio connesso alla capacità di gestire e monitorare i flussi di cassa del sistema aziendale necessari per lo svolgimento delle attività pianificate e per il raggiungimento degli obiettivi previsti.	BASSA	Monitorare il cash flow attraverso strumenti di pianificazione finanziaria e di prevenzione del rischio di crisi d'impresa e il loro monitoraggio.

AREA DIRISCHIO	CLASSE DIRISCHIO	SI / NO	STRATEGIA AZIENDALE (solo se "SI" ovvero in caso di alert)
CRISI FINANZIARIA	Debito vs fornitori scaduti maggiore del 10% rispetto alla media del triennio precedente	NO	N/A
	Richiesta di piani di rientro ai fornitori o azioni esecutive subite per il recupero del credito.	NO	N/A
	Mancato pagamento di imposte alla scadenza	NO	N/A
	Mancato pagamento di contributi previdenziali alla scadenza o DURC negativo	NO	N/A
	Sconfinamenti segnalati in Centrale Rischi	NO	N/A
	Ricorso a finanziamenti straordinari per consolidamento dell'indebitamento a breve in assenza di precisi piani finanziari	NO	N/A
	Mancato pagamento di rate di finanziamenti a ML termine	NO	N/A
	Mancato rispetto di clausole contrattuali commerciali (anche da parte dei soci) che comportano addebiti significativi a carico dell'impresa	NO	N/A
	Perdita (senza sostituzione) di figure chiave con responsabilità strategiche	NO	N/A
	Significative difficoltà negli approvvigionamenti di beni e servizi	NO	N/A

4.2.3 Risultati degli indicatori per il monitoraggio degli squilibri di carattere patrimoniale e/o economico-finanziario e delle situazioni alert di crisi

Indicatore	Soglia	SI/NO
<u>Debt Service Coverage Ratio</u>	4,67	NO

Il DSCR deriva da un budget di tesoreria, redatto dalla società, che rappresenta le entrate e le uscite di disponibilità liquide attese nel periodo 01/01/2024 – 31/12/2024.

Indicatori Allerta Crisi d'Impresa

SEGNALI DI ALLARME

Art. 3 e 25-novies del D.Lgs. 14/2019

Codice della Crisi d'Impresa e dell'insolvenza in vigore dal 15/07/2022

Situazione al	Soglia di allarme	Alert (SI/NO)
DEBITI PER RETRIBUZIONI Art. 3 comma 4 lett. a)		
	Metà delle retribuzioni scadute da almeno 30 giorni	NO
DEBITI VERSO FORNITORI Art. 3, comma 4 lett. b)		
	Debiti v/fornitori scaduti da almeno 90 giorni	NO
DEBITI VERSO BANCHE E ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI Art. 3, comma 4 lett. c)		
	Esposizioni scadute da più di 60 giorni o che abbiano superato da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma: 5% del totale delle esposizioni	NO
DEBITI PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI Art. 25-novies, comma 1 lett. a)		
1) IMPRESE CON LAVORATORI SUBORDINATI E PARASUBORDINATI		
	Contributi dovuti nell'anno precedente: 30% dei contributi dovuti nell'anno precedente	NO
	Contributi scaduti da oltre 90 giorni: 15.000,00 euro	NO
DEBITO I.V.A. Art. 25-novies, comma 1 lett. c)		
	Debito I.V.A. scaduto e non versato, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche: 10% del volume d'affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno precedente	NO
	Volume d'affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno precedente: 5.000,00 euro	NO
DEBITI VERSO AGENTE DELLA RISCOSSIONE Art. 15 co. 2 lett. d)		
	Crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati, scaduti da oltre 90 giorni: euro 500.000,00 euro.	NO
DEBITI VERSO I.N.A.I.L. Art. 25-novies, comma 1 lett. b)		
	Debito per premi assicurativi scaduto da oltre 90 giorni: 5.000,00 euro.	NO

PROSPETTIVE DI CONTINUITA' AZIENDALE PER I 12 MESI SUCCESSIVI (art. 3, co. 3, lett. b))

Eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi sul presupposto della continuità aziendale.

PRINCIPIO DI REVISIONE ISA 570

Esempi di eventi o circostanze che, considerati individualmente o nel loro complesso, possono far sorgere dubbi significativi sul presupposto della continuità aziendale. Il seguente elenco non è esaustivo e la presenza di uno o alcuni degli elementi riportati di seguito non implica necessariamente l'esistenza di un'incertezza significativa. (ISA 570)

Codici

1=Continuità incerta
2=Continuità regolare

INDICATORI FINANZIARI

Codice

Situazione di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo;	2	
Note		
Prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive verosimili di rinnovo o di rimborso; oppure eccessiva dipendenza da prestiti a breve termine per finanziare attività a lungo termine;	2	
Note		

Indizi di cessazione del sostegno finanziario da parte dei creditori;	2	
<i>Note</i>		
Bilanci storici o prospettici che mostrano flussi di cassa negativi;	2	
<i>Note</i>		
Principali indici economico-finanziari negativi;	2	
<i>Note</i>		
Consistenti perdite operative o significative perdite di valore delle attività utilizzate per generare flussi di cassa;	2	
<i>Note</i>		
Difficoltà nel pagamento di dividendi arretrati o discontinuità nella distribuzione di dividendi;	2	
<i>Note</i>		
Incapacità di pagare i debiti alla scadenza;	2	
<i>Note</i>		
Incapacità di rispettare le clausole contrattuali dei prestiti;	2	
<i>Note</i>		
Cambiamento delle forme di pagamento concesse dai fornitori, dalla condizione "a credito" alla condizione "a pagamento alla consegna";	2	
<i>Note</i>		
Incapacità di ottenere finanziamenti per lo sviluppo di nuovi prodotti ovvero per altri investimenti necessari.	2	
<i>Note</i>		

INDICATORI GESTIONALI

Codice

Intenzione della direzione di liquidare l'impresa o di cessare l'attività;	2	
<i>Note</i>		
Perdita di membri della direzione con responsabilità strategiche senza una loro sostituzione;	2	
<i>Note</i>		
Perdita di mercati fondamentali, di clienti chiave, di contratti di distribuzione, di concessioni o di fornitori importanti;	2	
<i>Note</i>		
Difficoltà con il personale;	2	
<i>Note</i>		
Scarsità nell'approvvigionamento di forniture importanti;	2	
<i>Note</i>		
Comparsa di concorrenti di grande successo.	2	

ALTRI INDICATORI

Codice

Capitale ridotto al di sotto dei limiti legali o non conformità ad altre norme di legge;	2	
<i>Note</i>		
Procedimenti legali o regolamentari in corso che, in caso di soccombenza, possono comportare richieste di risarcimento cui l'impresa probabilmente non è in grado di far fronte;	2	
<i>Note</i>		

Modifiche di leggi o regolamenti o delle politiche governative che si presume possano influenzare negativamente l'impresa;	2	
Note		
Eventi catastrofici contro i quali non è stata stipulata una polizza assicurativa ovvero contro i quali è stata stipulata una polizza assicurativa con massimali insufficienti.	2	
Note		

Percentuale di risposte che segnalano una continuità incerta

INDICATORI FINANZIARI	0%
INDICATORI GESTIONALI	0%
ALTRI INDICATORI	0%

4.2.4. Analisi dei risultati del “Monitoraggio dei programmi di valutazione del rischio di crisi di impresa”

I risultati attestano lo stato di salute in cui versa la società che si posiziona al massimo della graduatoria, con una valutazione complessiva degli indicatori che non esprime, in sintesi, rischi di tensione o crisi economico finanziaria almeno per i prossimi 12 mesi come richiesto dall'OIC 11.

Inoltre, i risultati dell'attività di monitoraggio sopra illustrata, condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, co. 2 e 14, co. 2, 3, 4, 5 del d.lgs. 175/2016 anche per gli effetti di quanto stabilito nell'OIC 11 sulla “continuità aziendale”, dall'art. 2086 cc e dal Codice della crisi di impresa, inducono l'organo amministrativo:

- a ritenere che il rischio di crisi aziendale relativo alla Società sia attualmente da escludere anche nei 12 mesi successivi alla chiusura dell'esercizio 2023.
- Ad ipotizzare la sostanziale capacità dell'impresa di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito, almeno per un prevedibile arco temporale futuro riferito ad un periodo di 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio ovvero dal 31.12.2023.

La verifica dell'efficacia del sistema di monitoraggio ha avuto esito positivo, in termini di:

- capacità di rispecchiare in maniera adeguata e attuale i principali rischi cui la società risulta esposta;
- adeguatezza degli indicatori e degli indici predeterminati;
- significatività delle soglie di allarme predefinite.

Non vi sono stati, infatti, improvvisi cambiamenti del contesto economico-aziendale comportando variazioni dei fattori di rischio che rendano necessario un intervento da parte dell'organo amministrativo, volto alla sostituzione e/o integrazione degli strumenti di rilevazioni adottati e/o all'adeguata parametrizzazione delle soglie di allarme.

5. STRUMENTI INTEGRATIVI DI GOVERNO SOCIETARIO

Ai sensi dell'art. 6, co. 3 del d.lgs. 175/2016: “Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

- a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;
- b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste

da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;

- c) codici di condotta propri, o adesione ai codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;
- d) programmi di responsabilità sociale dell'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea".

In base al co. 4: "Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio di esercizio".

In base al co. 5: "Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4".

Inoltre ai sensi dell'art. 19 co. 5 del D.lgs. n. 175/16: "Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale".

In ottemperanza al co. 6, a loro volta: "Le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello".

Nell'ambito degli strumenti integrativi di governo societario la società con la presente relazione fornisce altresì i dettagli dell'attività di monitoraggio sul livello di raggiungimento di obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, assegnati dal socio pubblico.

Nella seguente tabella si indicano gli strumenti integrativi di governo societario:

Riferimenti normativi	Oggetto	Strumenti adottati	Motivi della mancata integrazione
Art. 6 comma 3 lett. a)	Regolamenti interni	La Società ha adottato: - Regolamento per la disciplina delle procedure di ricerca, selezione ed inserimento di personale; - Regolamento per l'albo fornitori; - Regolamento per il conferimento degli incarichi di collaborazione e consulenza - Regolamento del servizio di cassa economale.	La società non ha implementato un regolamento per l'acquisto di beni e servizi in quanto essendo una società 100% in house Comune di Lucca deve comunque rispettare il codice degli appalti.
Art. 6 comma 3 lett. b)		La Società ha una risorsa che supporti RPCT, ODV, DPO e la direzione nelle	

	Ufficio di controllo	attività di internal audit riferite a tutti gli aspetti di "compliance".	
Art. 6 comma 3 lett. c)	Codice di condotta	La Società applica il Protocollo Gestione risorse finanziarie e antiriciclaggio ed il Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/01 con tutti i suoi relativi allegati, tra cui anche il Codice Etico. I suddetti documenti sono stati entrambi adottati all'inizio del 2022. La società ha aggiornato il Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza ex L. 190/2012 al 2023-2025.	
Art. 6 comma 3 lett. d)	Programmi di responsabilità sociale		Non si ritiene necessario adottare ulteriori strumenti integrativi

Nella tabella che segue si fornisce evidenza degli esiti del monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, assegnati dal socio pubblico.

Norma di riferimento	Oggetto	Obiettivi	Livello di raggiungimento degli obiettivi
art. 19 commi 5 e 6	Monitoraggio raggiungimento obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, assegnati dal socio pubblico: delibera C.C. n. 26 del 11/04/2023 di aggiornamento della delibera n. 101 del 27/11/2018.	"le società dovranno adoperarsi per garantire, in costanza di servizi affidati/svolti, il contenimento dei costi d'esercizio entro la crescita massima per ciascun esercizio rispetto al triennio precedente, dell'incremento del tasso di inflazione programmato dal MEF nei documenti di programmazione economico – finanziaria annuale", che per l'anno 2023 è stato determinato nella misura del 5,6%	Si è operato in conformità con la delibera C.C. delibera C.C. n. 26 del 11/04/2023 i nuovi "Indirizzi e Obiettivi di Contenimento delle spese di funzionamento delle società controllate dal comune di Lucca" (vedi <i>tabella di monitoraggio delle spese di funzionamento a seguire*</i>).
Art. 19 comma 7	I provvedimenti e i contratti di cui ai commi 5 e 6 sono pubblicati sul sito istituzionale della società	Pubblicazione dei provvedimenti e dei contratti di cui ai commi 5 e 6 sul sito internet istituzionale della società	http://www.lrservizisrl.it/

*** Tabella di monitoraggio delle spese di funzionamento:**

In ottemperanza a quanto richiesto dall'Allegato 1 della Deliberazione C.C. 26 del 11/04/2023 avente ad oggetto gli Indirizzi

e obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento, di seguito si dettagliano i costi:

	Media 2020-2022	Media indicizzata	2023	Variazione	Variazione %
B.7) Costi per servizi	2.728.498	2.881.294	2.836.988	- 44.306	-2%
B.8) Costi per godimento di beni di terzi	754.756	797.022	888.148	91.126	11%
B.9) Costi per il Personale	1.704.928	1.800.404	1.841.353	40.949	2%
B.14) Oneri diversi di gestione	124.991	131.990	78.832	- 53.158	-40%
Totale	5.313.172	5.610.709	5.645.320	34.611	1%

	Media 2020-2022	Media indicizzata	2023	Variazione	Variazione %
A.1) Ricavi gestione caratteristica	9.970.438	10.528.782	10.302.155	- 226.628	-2%

Dalla tabella di cui sopra è da evidenziarsi che l'aumento dei costi per godimento di beni di terzi (B8) dipende dall'aumento dei tassi di interesse che ha comportato l'aumento dei canoni di leasing per circa 90.000 €. Motivo per cui gli altri costi sono in linea con la media del triennio precedente.

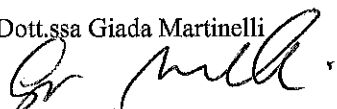
A questo elemento è da aggiungersi che la diminuzione dei ricavi dipende dalla diminuzione del costo dell'energia elettrica fatto che ha comportato per LRS una diminuzione significativa del canone CAE. A livello economico ciò non ha comportato una perdita di redditività perché contemporaneamente si sono ridotti i costi di acquisto di materie prime (- 1.478.000 €) che però non sono rappresentati nella tabella di cui alla presente analisi.

In definitiva la redditività aziendale è aumentata e solamente per la differente rappresentazione contabile non si evince dallo schema di cui sopra.

Al momento non si rilevano eventi che potrebbero compromettere la capacità dell'impresa di continuare la propria attività né tali da far venire meno il presupposto della continuità aziendale, né appare prevedibile che se ne presentino in futuro.

Lucca, 28 marzo 2024

La Presidente

Dott.ssa Giada Martinelli


CHECK LIST (LISTA DI CONTROLLO) PER L'ACCERTAMENTO DEGLI ADEGUATI ASSETTI DI CUI ALL'ART. 2086 CC E DELL'ART. 3 DEL CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA

LUCCA RISCOSSIONI E SERVIZI S.R.L. - 31.12.2023

	Codici 1=SI 2=NO		
IL REQUISITO DELL'ORGANIZZAZIONE DELL'IMPRESA (ASSETTI ORGANIZZATIVI E AMMINISTRATIVI)	Cod.	Esito	Risposte e note
L'impresa dispone delle risorse chiave (umane e tecniche) per la conduzione dell'attività? (a cura dell'imprenditore) In difetto, l'impresa individua il modo per procurarsele.	1	SI	
L'impresa dispone delle competenze tecniche occorrenti per le iniziative industriali che l'imprenditore intende adottare? (a cura dell'imprenditore) In caso contrario, l'impresa tiene conto solo delle iniziative industriali per le quali sia realisticamente in grado di disporre, eventualmente acquisendole sul mercato, delle competenze tecniche occorrenti.	1	SI	
L'azienda dispone di un organigramma e/o di un funzionigramma?	1	SI	
L'impresa adotta un sistema di gestione della qualità?	1	SI	
L'impresa adotta un modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001?	1	SI	
L'impresa ha predisposto un monitoraggio continuativo dell'andamento aziendale? (a cura dell'imprenditore) . In mancanza, l'impresa deve quantomeno avere attivato il confronto con i dati di andamento del precedente esercizio, in termini di ricavi, portafogli ordini, costi e posizione finanziaria netta.	1	SI	
L'impresa è in grado di stimare l'andamento gestionale anche ricorrendo ad indicatori chiave (KPI) che consentono valutazioni rapide in continuo? (a cura dell'imprenditore) . In difetto, l'impresa individua gli indicatori di produttività coerenti con il proprio modello di business ed il proprio settore di attività, e raccoglie le ulteriori informazioni per la valutazione dell'andamento tendenziale.	1	SI	
L'impresa dispone di un budget economico-finanziario o piano industriale?	1	SI	

ASSETTI ORGANIZZATIVI

ASSETTI AMMINISTRATIVI

L'impresa dispone di un piano di tesoreria a 12 mesi? (a cura dell'imprenditore) . In difetto l'impresa predispone un prospetto delle stime delle entrate e delle uscite finanziarie almeno a 13 settimane, il cui scostamento con l'andamento corrente dovrà essere valutato a consuntivo.	1	SI		
RILEVAZIONE DELLA SITUAZIONE CONTABILE E DELL'ANDAMENTO CORRENTE E ASSETTI CONTABILI	Cod.	Esito	Risposte e note	
L'impresa dispone di una situazione contabile recante le rettifiche di competenza e gli assestamenti di chiusura, nel rispetto del principio contabile OIC 30, quanto più possibile aggiornata e comunque non anteriore di oltre 120 giorni? (a cura dell'imprenditore) . In mancanza l'imprenditore deve redigerla quale presupposto necessario per la predisposizione del piano. La situazione contabile dovrà essere aggiornata all'occorrenza nel corso delle trattative anche per accertare le cause di eventuali scostamenti rispetto alle attese.	1	SI		ASSETTI CONTABILI
La situazione debitoria è completa ed affidabile?	1	SI		
Il valore contabile dei cespiti non è superiore al maggiore tra il valore recuperabile e quelli di mercato? (a cura dell'imprenditore) . In difetto, occorre quantomeno appostare con prudenza adeguati fondi rischi e fondi per l'adeguamento delle attività e delle passività.	1	SI		
E' disponibile un prospetto recante l'anzianità dei crediti commerciali e le cause del ritardo di incasso tale da consentire una valutazione oggettiva dei rischi di perdite sui crediti e una stima prudente dei tempi di incasso? (a cura dell'imprenditore) . In difetto, è opportuno che i crediti commerciali siano suddivisi in relazione alla loro anzianità. Per gli scaduti che superano la fisiologia (tempi ordinari di pagamento, pur oltre la scadenza contrattuale, che caratterizzano il settore) occorre che la stima del momento dell'incasso sia particolarmente prudente.	1	SI		
E' disponibile un prospetto recante le rimanenze di magazzino con i tempi di movimentazione che consenta di individuare le giacenze oggetto di lenta rotazione? (a cura dell'imprenditore) . In caso contrario, è opportuno che l'imprenditore isoli le giacenze di magazzino a lenta rotazione per consentire una stima corretta degli approvvigionamenti necessari.	1	SI		

I debiti risultanti dalla contabilità sono riconciliati con quanto risultante dal certificato unico dei debiti tributari, dalla situazione debitoria complessiva dell'Agente della Riscossione, dal certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi e dall'estratto della Centrale Rischi? (a cura dell'imprenditore) . In caso contrario, è necessario individuare le cause delle differenze significative.	1	SI		
Si è tenuto adeguatamente conto dei rischi di passività potenziali, anche derivanti dalle garanzie concesse? (a cura dell'imprenditore) . In difetto, anche con l'aiuto dei professionisti che assistono l'impresa, occorre stimare entità e momento del pagamento di eventuali passività potenziali.	1	SI		
L'organo di controllo ed il revisore legale, quando in carica, dispongono di informazioni in base alle quali la situazione contabile risulti affidabile o adeguata per la redazione di un piano affidabile? (a cura dell'esperto) . In caso contrario occorre che l'imprenditore rimuova le criticità quanto meno con l'appostazione di passività ulteriori o rettificando i flussi economico-finanziari attesi (a cura dell'imprenditore) .	1	SI		
Sono disponibili informazioni sull'andamento corrente in termini di ricavi, portafoglio ordini, costi e flussi finanziari?	1	SI		
E' disponibile un confronto con lo stesso periodo del precedente esercizio? (a cura dell'imprenditore) .	1	SI		
Approvazione del bilancio nei termini di legge	1	SI		
Nessun rilievo o carenza da parte dell'Organo di controllo (nella relazione annuale o in corso di esercizio)	1	SI		
LE PROIEZIONI DEI FLUSSI FINANZIARI	Cod.	Esito	Risposte e note	
La stima delle proiezioni dei flussi finanziari del piano è, salvo deroghe giustificate dalla tipologia dell'impresa o dall'attività svolta, l'esito di un percorso che si dipana in ordinate fasi successive (a cura dell'imprenditore) così articolate:				LE PROIEZIONI DEI FLUSSI FINANZIARI
<i>stima dei ricavi</i>	1	SI		
<i>stima dei costi variabili correlati ai ricavi</i>	1	SI		
<i>stima dei costi fissi</i>	1	SI		
<i>stima degli investimenti</i>	1	SI		
<i>stima degli effetti delle iniziative industriali che si intendono intraprendere in discontinuità rispetto al passato</i>	1	SI		
<i>verifica di coerenza dei dati economici prognostici</i>	1	SI		
<i>stima dell'effetto delle operazioni straordinarie, se previste</i>	1	SI		

<i>stima del pagamento delle imposte sul reddito</i>	1	SI	
<i>declinazione finanziaria delle grandezze economiche e determinazione dei flussi al servizio del debito</i>	1	SI	
<i>declinazione patrimoniale muovendo dalla situazione contabile di partenza</i>	1	SI	
Le proiezioni fondate su previsioni coprono un periodo massimo di 5 anni a meno che un arco temporale superiore sia giustificato? (a cura dell'imprenditore)	1	SI	
Le proiezioni dei ricavi sono coerenti con i dati storici e quelli correnti? (a cura dell'imprenditore)	1	SI	
<i>Le variazioni dei ricavi prospettici rispetto al dato corrente dell'esercizio in corso devono essere giustificate dall'imprenditore;</i>	1	SI	
<i>la variazione dei ricavi del piano è opportuno che siano confrontate con le prospettive del settore.</i>	1	SI	
La stima dei costi variabili e dei costi di struttura è coerente con la situazione in atto e con i dati storici?	1	SI	
Nel caso di svolgimento di più attività, la stima dei costi e dei ricavi è stata effettuata separatamente per ciascuna di esse? (a cura dell'imprenditore)	1	SI	
Il piano tiene conto in misura adeguata degli investimenti di mantenimento occorrente? L'ammontare degli investimenti di mantenimento previsti nel piano è opportuno che sia quantomeno coerente con quello del passato (a cura dell'imprenditore)	1	SI	
La stima degli effetti delle iniziative industriali che l'imprenditore intende intraprendere (in termini di investimenti, ricavi e costi) è coerente con le informazioni disponibili ed è ritenuta giustificata dalle diverse funzioni aziendali? (a cura dell'esperto)	1	SI	
E' stata svolta un verifica di ragionevolezza della redditività prospettica quale risulta dai paragrafi precedenti? (a cura dell'esperto):			
<i>la redditività ed i principali indicatori chiave gestionali (KPI) prospettici, prima dell'effetto delle iniziative di cui al punto 4.7 della presente Sezione, devono essere coerenti con l'andamento storico;</i>	1	SI	

<i>è importante che sia giustificata ogni differenza tra l'incidenza del margine operativo lordo sui ricavi, anche al seguito delle iniziative di cui al punto 4.7 della presente Sezione, ed i benchmark di mercato disponibili.</i>	1	SI	
Se è stata prevista la dismissione dei cespiti d'investimento, si è tenuto conto delle effettive prospettive di realizzo in termini di ammontare (al netto dei costi di dismissione) e i tempi?	1	SI	
Le relative stime sono adeguate e suffragate? (a cura dell'imprenditore)	1	SI	
Nella stima del pagamento delle imposte si è tenuto conto dell'effetto delle perdite fiscali a nuovo e del periodo di imputazione fiscale dei costi e dei ricavi? (a cura dell'imprenditore)	1	SI	
La determinazione dei flussi finanziari al servizio del debito deve essere effettuata muovendo dai dati economici. Essa può avere luogo:			
<i>attraverso il ciclo di conversione dei flussi di cassa che tiene conto dei tempi di incasso dei ricavi, di pagamento dei costi e di rigiro del magazzino. I tempi devono essere coerenti con la serie storica dell'impresa e occorre che questa sia stata correttamente calcolata (a cura dell'imprenditore);</i>	1	SI	
<i>deducendo dai flussi così determinati gli investimenti previsti (sia quelli di mantenimento che quelli relativi alle iniziative industriali) e il pagamento delle imposte (a cura dell'imprenditore);</i>	1	SI	
<i>portando in conto l'effetto delle dismissioni di cespiti d'investimento e di altre operazioni straordinarie previste (a cura dell'imprenditore);</i>	1	SI	
<i>per semplicità, in luogo di quanto sopra indicato, le micro e le piccole imprese possono ricorrere alle sole grandezze economiche senza convertire in flussi di cassa. In tal caso occorre comunque:</i>			
<i>(i) verificare che l'ammontare degli investimenti di mantenimento sia adeguatamente espresso dagli ammortamenti (portando una rettifica in caso contrario);</i>	1	SI	
<i>(ii) portare in conto l'effetto delle iniziative industriali previste;</i>	1	SI	
<i>(iii) tenere conto della dismissione di cespiti e delle operazioni straordinarie programmate (a cura dell'imprenditore).</i>	1	SI	

Situazione al
31/12/23

RIEPILOGO DELLE RISPOSTE	SI	NO
IL REQUISITO DELL'ORGANIZZAZIONE DELL'IMPRESA	100%	0%
RILEVAZIONE DELLA SITUAZIONE CONTABILE E DELL'ANDAMENTO CORRENTE	100%	0%
LE PROIEZIONI DEI FLUSSI FINANZIARI	100%	0%

